



## **ALLEGATO B: INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE**

### **1. ACCESSIBILITÀ – (ART. 2 DEL REGOLAMENTO)**

1. Cautele di conduzione dei veicoli motorizzati: i mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti del Parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, dando precedenza a ciclisti e pedoni.
2. Accesso agli sbarramenti:
  - a. chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
  - b. è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Parco.
3. Biciclette e veicoli non motorizzati:
  - a. le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale. Sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuori pista;
  - b. sui percorsi a fruizione multipla i ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali;
  - c. la conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza;
  - d. le stesse indicazioni si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.
4. Conduzione dei cani: come da disposizioni del Codice Civile e del Codice Penale, il detentore dell'animale ha la piena responsabilità in caso di danno a cose o a persone. L'articolo 2052 del Codice Civile prevede la responsabilità oggettiva del proprietario in caso di danni cagionati dall'animale, che sia sotto la sua custodia, o che sia smarrito o fuggito.

In caso di smarrimento o scomparsa, il proprietario è tenuto a denunciarne o provarne l'accaduto.

Al fine di evitare l'eventualità di danno, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.13, prorogata con l'ordinanza del 09.08.2023, ai sensi dell'art. 3, comma a, il proprietario deve *utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.*

Di seguito sono riportate alcune buone pratiche di comportamento da seguire nella conduzione dei cani all'interno del PLIS:

- raccogliere le feci dell'animale;
- tenere il cane al guinzaglio, in quanto far circolare il cane fuori dal sentiero può essere di disturbo alla fauna selvatica, nonché vettore di parassiti e malattie che possono essere trasmessi ai selvatici; inoltre, viceversa, la fauna selvatica può essere pericolosa per l'incolumità del cane;
- rispettare la presenza e garantire l'incolumità degli altri utenti che fruiscono dello stesso percorso, che siano pedoni, ciclisti o persone a dorso di animali da sella o da soma.

## **2. EVENTI E MANIFESTAZIONI – (ART.3 DEL REGOLAMENTO)**

Per l'organizzazione di qualsiasi evento all'interno del PLIS, si distinguono le casistiche riportate in questo paragrafo. A seconda della tipologia di manifestazione, si deve procedere con uno dei seguenti iter autorizzativi, almeno 30 giorni prima della data effettiva di svolgimento:

1. manifestazioni che interessano i sentieri e le aree boscate del PLIS senza attività di competenza comunale:
  - a. l'associazione richiede, tramite apposito modulo (scaricabile dal sito (<https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>), l'autorizzazione all'Ufficio Operativo del PLIS, che si occupa di rilasciare il nulla osta mettendo in copia i Comuni interessati;
2. manifestazioni che interessano i sentieri e le aree boscate del PLIS con presenza di attività di competenza comunale:
  - a. l'associazione richiede tramite apposito modulo (scaricabile dal sito (<https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>) l'autorizzazione all'Ufficio Operativo del PLIS, che si occupa di trasmetterlo ai singoli comuni interessati, dando indicazione all'associazione delle autorizzazioni da richiedere ai comuni (a seconda della natura della manifestazione);
  - b. il Comune rilascia le autorizzazioni di sua competenza direttamente al richiedente, mettendo in copia il PLIS;
  - c. il PLIS a sua volta rilascia il nulla osta di competenza, una volta verificata la presenza delle autorizzazioni necessarie fornite dai Comuni;
3. manifestazioni che NON interessano sentieri e aree boscate del PLIS: la competenza è esclusiva dei singoli Comuni interessati dalla manifestazione;
4. manifestazioni di mezzi motorizzati: l'autorizzazione va richiesta agli uffici regionali di UTR Insubria (Ente forestale competente). Ai sensi dell'art. 59, comma 4bis, L.R. 31/08, *i responsabili organizzativi devono curare la realizzazione di opere compensative, di pulizia e di manutenzione, previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fidejussorie bancarie o assicurative da prestare agli enti proprietari* per la copertura dei costi dei suddetti lavori;
5. attività di soft-air: come disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 31.10.96, l'Associazione regolarmente costituita che intenda organizzare un'attività, sia temporanea che fissa, è tenuta preventivamente a:
  - a. ottenere il consenso firmato dei proprietari dei fondi interessati, previo parere dell'Ente gestore del PLIS;
  - b. richiedere il nulla-osta del Comune competente;
  - c. dare opportuna comunicazione alla Questura territorialmente competente, accertandosi che questa si occupi di avvisare anche tutte le altre Forze dell'Ordine della zona;
  - d. segnalare e delimitare con opportuni cartelli l'area di gioco, nonché posizionare opportuna cartellonistica informativa che avverta i passanti.

All'interno dell'area del PLIS, l'attività di soft-air:

- e. è consentita solo nelle aree classificate come "bosco" ai sensi della normativa regionale;
- f. è vietata nelle aree agricole coltivate, a prato o a riposo vegetativo, nonché ad una distanza inferiore a 10 metri da corsi d'acqua e altre aree umide (stagni e risorgive);
- g. è vietata sul sedime delle strade campestri e forestali interne al Parco (comunali, consorziali, vicinali o interpoderali).

L'Associazione organizzatrice del *soft-air* deve controllare che i partecipanti utilizzino solo pallini biodegradabili e che il trasporto delle attrezzature di gioco avvenga in apposite sacche.

Sia per le attività di cui al punto 1 e al punto 2 del presente articolo, nel caso sia prevista l'installazione in bosco di manufatti per la creazione di campi di gioco/gara è necessario richiedere *Autorizzazione alla Trasformazione del Bosco* a UTR Insubria (Ente forestale di riferimento).

Qualora la manifestazione preveda l'installazione di segnaletica temporanea specifica, questa deve:

- non danneggiare lo stato della vegetazione evitando l'uso di vernici e chiodi sugli alberi;
- essere rimossa entro 7 giorni dal termine della stessa manifestazione.